

Relazione della V Commissione permanente

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

(Seduta del 12 marzo 2009)

Relatore di maggioranza: MICHELE ALTOMENI

Relatore di minoranza: GUIDO CASTELLI

sulla proposta di legge n. 286

a iniziativa dei Consiglieri BUCCIARELLI, BENATTI, CASTELLI, ALTOMENI

presentata in data 18 dicembre 2008

NORME PER LA PROMOZIONE E IL RICONOSCIMENTO
DELLA FUNZIONE SOCIALE DEL GIOCO

Nuova Titolazione

“NORME PER LA PROMOZIONE E IL RICONOSCIMENTO
DELLA FUNZIONE SOCIALE DEL GIOCO E DELLO SPORT DI CITTADINANZA”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 26 marzo 2009)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 26 marzo 2009 esaminato il testo della proposta di legge n. 286 avente ad oggetto "Norme per la promozione e il riconoscimento della funzione sociale del gioco", *nuova titolazione* "Norme per la promozione e il riconoscimento della funzione sociale del gioco e dello sport di cittadinanza" già esaminato in sede referente dalla quinta Commissione nella seduta del 12 marzo 2009

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Giuliano Brandoni

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, ispirandosi all'articolo 31 della Convenzione internazionale ONU sui diritti dell'infanzia, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, riconosce il diritto del fanciullo al gioco e al tempo libero.

2. La Regione riconosce altresì la funzione sociale del gioco e dello sport di cittadinanza durante tutto l'arco della vita, finalizzata alla formazione ed alla integrazione sociale delle persone, allo sviluppo delle relazioni sociali, al miglioramento degli stili di vita e alla tutela della salute.

Art. 2
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intende per diritto al gioco qualsiasi forma di attività motorio-sportiva e ludico-ricreativa svolta in favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivi il miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, nonché lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale degli individui.

2. Non rientrano nelle attività di cui al comma 1 quelle svolte in ambito professionistico e semiprofessionistico.

Art. 3
(Funzioni della Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

- a) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e delle aree per l'esercizio delle libere attività di gioco, ludico-motorie e sportive;
- b) favorisce l'integrazione delle politiche del gioco e delle attività ludico-motorie con quelle sociali, turistiche, culturali, promuovendo interventi per il miglioramento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi per la mobilità e il tempo libero;
- c) promuove l'attività di enti di promozione sportiva, delle associazioni sportive e di quelle di promozione sociale che operano nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, ~~ispirandosi all'articolo 31 della Convenzione internazionale ONU sui diritti dell'infanzia, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176,~~ riconosce il diritto del fanciullo al gioco e al tempo libero.

2. Identico

Art. 2
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intende per ~~diritto al~~ **gioco e sport di cittadinanza** qualsiasi forma di attività motorio-sportiva e ludico-ricreativa svolta in favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivi il miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, nonché lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale degli individui.

2. Identico

Art. 3
(Funzioni della Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

- a) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e delle aree per l'esercizio delle ~~libere attività di gioco, ludico-motorie e sportive;~~ **attività indicate all'articolo 2;**
- b) **identica**
- c) **identica**

Art. 4
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i seguenti soggetti:

- a) i Comuni, singoli e associati;
- b) gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive senza scopo di lucro, aventi sede nella regione;
- c) le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale).

Art. 5
(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio, approva, previo parere della commissione assembleare competente, il programma annuale degli interventi. Il programma contiene:

- a) la tipologia degli interventi da finanziare;
- b) i criteri e le priorità di concessione dei contributi;
- c) le modalità di presentazione delle domande.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2010, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 4
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi ~~di cui~~ **alla per gli interventi previsti dalla** presente legge i seguenti soggetti:

- a) **identica**
- b) **identica**

- c) **identica**

Art. 5
(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale, approva, sentita la competente commissione assembleare, il programma annuale degli interventi. Il programma contiene:

- a) **identica**
- b) **identica**

- c) **identica**

Art. 6
(Norma finanziaria)

Identico